



Rivista di cultura economico-giuridica realizzata grazie alla collaborazione tra il COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEGLI ODCEC PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, il GRUPPO NAZIONALE ODCEC AREA LAVORO, l'UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI, le organizzazioni dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di BIELLA (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, Affidavit Commercialisti®, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella, Associazione Biellese Dottori Commercialisti e Unione Italiana Commercialisti di Biella), le COMMISSIONI LAVORO E PREVIDENZA degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Biella, Bologna, Busto Arsizio, Caltanissetta, Casale Monferrato, Caserta, Catania, Civitavecchia, Como, Crema, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Gela, Lanciano, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Teramo, Terni, Tivoli, Torino, Tortona, Trani, Udine, Vasto, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Voghera.

Direttore responsabile: DOMENICO CALVELLI

LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO D'IMPRESA: DA UNA LOGICA DI GETTITO A UNO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

DI NICOLA GAIERO*

Il legislatore fiscale del TUIR, all'art. 96, si occupa della deducibilità fiscale degli interessi passivi, al fine di contrastare le politiche aziendali orientate all'indebitamento piuttosto che all'incremento del capitale proprio dell'impresa. Una simile impostazione, legata comunque anche a logiche di gettito tributario, benché sgradita all'imprenditore, poteva risultare teoricamente accettabile in un momento di crescita economica. Oggi, in un contesto socio economico nel quale urge aiutare la ripresa incentivando piani di investimento domestici, diviene prioritario mutare atteggiamento.

L'art. 96 del TUIR recita al comma 1: " *Gli interessi passivisono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica...* ".

La norma prosegue al comma 2 definendo il risultato operativo lordo (voce A - B del conto economico, non considerando le voci di cui al numero 10 lettere a, b ed i canoni di leasing di beni strumentali) e prevedendo, in deroga ai principi base, la piena deducibilità degli interessi passivi capitalizzati relativi a prestiti contratti per la costruzione di immobili "merce" nonché quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Sempre più spesso, in ambito professionale, rileviamo come aziende in situazioni di crisi si trovino a subire una ulteriore penalizzazione, dovendo corrispondere l'Ires anche sugli oneri finanziari.

Questo in estrema sintesi il quadro normativo relativo alla deducibilità degli oneri finanziari. Certamente non si esaurisce tutto in queste poche righe: le complicazioni del nostro sistema fiscale rendono le norme

articolate e soprattutto disseminate in una varietà pressoché infinita di leggi, decreti di ogni tipo, risoluzioni, circolari e da ultimo anche in "comunicati stampa".

Una norma molto interessante che ben si inserisce nel tema in esame è l'art. 1 del D.L. 201/2011, denominata Aiuto alla Crescita Economica (Ace). La disposizione prevede che " *è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuataalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.* "

L'aliquota di rendimento nozionale originariamente stabilita nel 3% è aumentata dal 1/1/2014 al 4%, per crescere al 4,5 per il 2015 ed al 4,75 per il 2016. Fatto 100 il nuovo capitale proprio oggetto di agevolazione ACE, nel 2014 l'importo ammesso in deduzione ex art. 1 sarà pari a 4 ed il conseguente risparmio fiscale sarà 1,1 (determinato applicando l'aliquota Ires del 27,5%, all'importo ammesso in deduzione); il risparmio fiscale è cumulabile nel tempo, dando così all'agevolazione ACE un carattere strutturale. Vengono tralasciate in questa sede le particolarità inerenti le modalità di calcolo e le regole per il funzionamento nell'ambito dei gruppi societari (C.M. 12/E del 23/5/2014).

L'agevolazione ACE ha due grandi pregi:

- premia i soci che investono nella propria azienda
- premia i soci che decidono di reinvestire gli utili aziendali

Scopo della presente disamina non è l'illustrazione delle modalità di funzionamento delle singole norme esaminate, ma proporre un collegamento "in tandem" delle due disposizioni, impostato su una logica diversa, non più tendente a contrastare la sottocapitalizzazione ma a favorire la crescita economica interna tramite nuovi investimenti.

La proposta è di prevedere nella delega fiscale di prossima emanazione la possibilità di redigere, validare e certificare un "piano di sviluppo aziendale" nel quale

all'impegno pluriennale dell'imprenditore ad incrementare il patrimonio netto della propria impresa sia riconosciuto un forte incentivo ACE; inoltre, se il piano prevedesse congiuntamente tre elementi:

- investimenti in impianti e macchinari specifici
- incremento della base occupazionale
- incremento del patrimonio netto

lo stesso potrebbe venire incentivato con la totale eliminazione delle conseguenze negative dell'art. 96 del TUIR ed il riconoscimento dell'agevolazione ACE, con aliquota maggiorata ed effetto immediato sull'intero incremento patrimoniale fin dal primo esercizio, fatte salve le dovute clausole di tutela contro gli abusi.

Il "piano di sviluppo aziendale" dovrebbe essere soggetto alla certificazione, al monitoraggio ed alla verifica da parte di un professionista iscritto negli albi professionali, il quale potrebbe assumere il ruolo di "tutor del progetto", fornendo le dovute certificazioni circa la fattibilità, la regolarità e l'esecuzione.

*Presidente ODCEC Cuneo



A.S.D.: FORME DI COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI PIERO MARCHIANDO*

Uno dei mezzi utilizzati dalle ASD per il conseguimento del proprio scopo istituzionale e per favorire il conseguente allargamento della base associativa è la comunicazione all'esterno dell'attività e delle

iniziative poste in essere. Ma la comunicazione, se non ben impostata, può creare qualche dispiacere.

Infatti, nel pianificare le proprie attività di verifica e accertamento, l'Agenzia delle Entrate è solita prendere in esame le modalità di utilizzo e il contenuto del sito internet, la promozione agevolata di corsi, stages e iniziative varie, la realizzazione di volantini e, in genere, le varie forme di comunicazione e promozione poste in essere dalle ASD.

In particolare, i funzionari verificatori per "ritenere non sussistenti le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di enti non commerciali che consentono di avvalersi delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 e dall'art. 148/TUIR", tendono a contestare "l'organizzazione dell'attività improntata su criteri di natura commerciale" anche basandosi sulle considerazioni che seguono.

Internet: secondo i funzionari dell'Agenzia, la promozione tramite internet delle attività svolte (riqualificate come "servizi offerti") "sfrutta i canali pubblicitari tradizionalmente usati dalle imprese commerciali", nonostante sia del tutto evidente che, per conseguire il proprio obiettivo statutario, anche per le ASD è molto importante l'utilizzo di mezzi di comunicazione idonei allo scopo: il piccione viaggiatore non funziona più!

Scientistica: allorché vengano offerte promozioni consistenti nella riduzione della quota di contribuzione chiesta agli associati per la partecipazione ad alcune delle attività proposte (per esempio, applicazione di sconti per la partecipazione anche al secondo mese di corso, o per l'iscrizione del secondo figlio), tali agevolazioni vengono considerate "una pratica tipica dell'attività commerciale".

Volantini e dépliant informativi: la realizzazione di un numero elevato di volantini e/o di dépliant informativi viene considerato elemento rafforzativo dell'intento commerciale di offrire un servizio a pagamento.

Alla luce di quanto sopra esposto è pertanto opportuno adottare alcune cautele per l'utilizzo (legittimo) dei vari strumenti di promozione e di comunicazione.

Innanzitutto, può essere utile impostare la comunicazione esterna in modo tale da privilegiare ed evidenziare la caratteristica associativa dell'ente al fine di non concedere il fianco ad errate interpretazioni circa l'attività svolta.

Per esempio, nel predisporre ed implementare il sito internet e nella impaginazione dei dépliant, è bene che sia da subito evidenziato che ciò che viene proposto è l'adesione all'associazione (per es., "Associati alla nostra ASD, sono riaperti i tesseramenti al club") e non la mera iscrizione ad un corso, in modo che possa essere chiaro a tutti che l'attività svolta è subordinata alla condivisione degli scopi associativi e che solo associandosi è possibile prendere parte all'attività sportiva organizzata


dall'ente ("la tessera costa xx euro; agli associati vengono riservati i seguenti corsi e le seguenti attività:") pagando la quota richiesta.

Così come può essere utile riportare la mission istituzionale sul sito internet e sul materiale informativo (per es. "La missione della XY ASD è quella di promuovere lo sport dello sci e di trasmettere l'amore incondizionato per la neve e per la montagna").

Insomma, è bene che si ponga l'accento sul fatto che: a) non viene promossa o pubblicizzata un'attività commerciale, ma viene proposta la partecipazione ad un club; b) ai soggetti interessati vengono richiesti la condivisione degli scopi istituzionali e il pagamento di una quota associativa; c) le attività organizzate dalla ASD sono rivolte agli associati o tesserati.

Da ultimo, pare utile evidenziare come sia opportuno non prevedere troppi adempimenti formali per il perfezionamento dell'iscrizione o del tesseramento. E' bene, per esempio, non prevedere clausole che subordinino il perfezionamento dell'ammissione alla ASD solo a seguito di apposita formale delibera del Consiglio Direttivo. Si rischia, infatti, che eventuali prestazioni fornite prima dell'apposita delibera di accettazione della domanda di iscrizione vengano considerate commerciali in quanto rivolte a soggetti non (ancora) associati o tesserati. Nello stesso tempo, è opportuno procedere con l'annotazione nell'elenco degli associati o con il perfezionamento del tesseramento prima di iniziare corsi, stages o altre attività in favore degli iscritti.

*già Presidente ODCEC Aosta e
Presidente CONI Regionale Valle d'Aosta



VAI CON L'OPERA...! DI GIANLUCA TARTARO*

Voglio provare a fare un gioco.

Mettere insieme alcune parole (il cui significato, o acronimo, capiremo, forse, insieme, in seguito) cercando di generare un concetto di senso compiuto.

Per facilitarne la lettura (e, ad onor del vero, anche il mio ragionamento) inserirò nel corpo di questo mio alcune parole MAIUSCOLE vedremo insieme, poi, il perché.

Andiamo ad iniziare.

Mi perdonerete se, per esigenze di scrittura, la dissertazione iniziale sembrerà non disporre, talvolta, della doverosa consecutio.

Al termine, spero, otterremo il senso di tutto ciò; lo scopo della mia analisi.

"SI, esistono alcune note di Giuseppe VERDI talmente SONORE che sembrano emergere da un contenitore armonico, ad esempio una GIARA, talmente ben assonanti e cadenzate che rappresentano un ICONA dell'eleganza tipica del made in Italy. Le sue opere, si è scritto, sarebbero anche potute essere interpretate da una nostra grande artista contemporanea MONICA Vitti.

Quest'ultima avrebbe saputo, viste le sue doti e la sua innata ecletticità, interpretare meglio di qualsiasi altro artista, o STAR anche statunitense, i melodrammi di verdiniana memoria. Così come saprebbe perfettamente interpretare la corrispondente femminile del famoso investigatore SERPICO.

L'incipit, l'INDEX, delle opere di Giuseppe Verdi è talmente elevato nella narrazione da non necessitare, anche ai meno avvezzi, di alcuna concentrata attenzione, di nessun RADAR mentale per comprenderne i contenuti più profondi.

Ascoltando le composizioni, si dice, è come se si disponesse di un TERZO SETTORE cerebrale al quale siamo naturalmente predisposti."

La domanda è spontanea: come mai questa strana dissertazione su Giuseppe Verdi, sulle sue opere, su una grande artista come Monica Vitti (mi si perdoni l'averla solo citata per un scopo così distante dall'Arte)?

Per comprendere la ragion vera di queste poche righe ci vengono in aiuto i nomi, decisamente fantasiosi, dei numerosi (solo alcuni, si badi) software in possesso del Fisco Italiano per tenere sotto scacco gli evasori.

Una sorta di "legenda" si rende, quindi, necessaria:

S.I.: Spesometro Integrato.

SO.NO.RE.: software che seleziona le persone fisiche non residenti che hanno collegamenti con l'Italia.

VER.DI.: software che analizza il rischio delle persone fisiche ai fini del Redditometro.

G.I.A.R.A.: software dedicato agli accertamenti parziali automatizzati.

I.Con.A.: software che contiene i dati relativi ai redditi parzialmente o totalmente non dichiarati nel 2009 (solo?) dalle persone fisiche con riguardo ad alcune categorie reddituali.

MONI.C.: software che monitora le compensazioni.

INDEX: software che mette a disposizione degli Uffici i redditi esteri prodotti da contribuenti residenti.

SERPICO: software che analizza i contribuenti da sottoporre a controllo.

RADAR: software che contiene informazioni relative a contribuenti che hanno dichiarato importi significativi dei componenti negativi di reddito (costi residuali).

TERZO SETTORE: software che effettua la mappatura dei soggetti appartenenti al mondo del no-profit

iniziative poste in essere. Ma la comunicazione, se non ben impostata, può creare qualche dispiacere.

Infatti, nel pianificare le proprie attività di verifica e accertamento, l'Agenzia delle Entrate è solita prendere in esame le modalità di utilizzo e il contenuto del sito internet, la promozione agevolata di corsi, stages e iniziative varie, la realizzazione di volantini e, in genere, le varie forme di comunicazione e promozione poste in essere dalle ASD.

In particolare, i funzionari verificatori per "ritenere non sussistenti le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di enti non commerciali che comentiono di avvalersi delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 e dall'art. 148/TUIR", tendono a contestare "l'organizzazione dell'attività improntata su criteri di natura commerciale" anche basandosi sulle considerazioni che seguono.

Internet: secondo i funzionari dell'Agenzia, la promozione tramite internet delle attività svolte (riqualificate come "servizi offerti") "sfrutta i canali pubblicitari tradizionalmente usati dalle imprese commerciali", nonostante sia del tutto evidente che, per conseguire il proprio obiettivo statutario, anche per le ASD è molto importante l'utilizzo di mezzi di comunicazione idonei allo scopo: il piccione viaggiatore non funziona più!

Scontistica: allorché vengano offerte promozioni consistenti nella riduzione della quota di contribuzione chiesta agli associati per la partecipazione ad alcune delle attività proposte (per esempio, applicazione di sconti per la partecipazione anche al secondo mese di corso, o per l'iscrizione del secondo figlio), tali agevolazioni vengono considerate "una pratica tipica dell'attività commerciale".

Volantini e dépliant informativi: la realizzazione di un numero elevato di volantini e/o di dépliant informativi viene considerato elemento rafforzativo dell'intento commerciale di offrire un servizio a pagamento.

Alla luce di quanto sopra esposto è pertanto opportuno adottare alcune cautele per l'utilizzo (legittimo) dei vari strumenti di promozione e di comunicazione.

Innanzitutto, può essere utile impostare la comunicazione esterna in modo tale da privilegiare ed evidenziare la caratteristica associativa dell'ente al fine di non concedere il fianco ad errate interpretazioni circa l'attività svolta.

Per esempio, nel predisporre ed implementare il sito internet e nella impaginazione dei dépliant, è bene che sia da subito evidenziato che ciò che viene proposto è l'adesione all'associazione (per es., "Associati alla nostra ASD, sono riaperti i tesseramenti al club") e non la mera iscrizione ad un corso, in modo che possa essere chiaro a tutti che l'attività svolta è subordinata alla condivisione degli scopi associativi e che solo associandosi è possibile prendere parte all'attività sportiva organizzata


dall'ente ("la tessera costa x euro; agli associati vengono riservati i seguenti corsi e le seguenti attività:") pagando la quota richiesta.

Così come può essere utile riportare la mission istituzionale sul sito internet e sul materiale informativo (per es. "La missione della XY ASD è quella di promuovere lo sport dello sci e di trasmettere l'amore incondizionato per la neve e per la montagna").

Insomma, è bene che si ponga l'accento sul fatto che: a) non viene promossa o pubblicizzata un'attività commerciale, ma viene proposta la partecipazione ad un club; b) ai soggetti interessati vengono richiesti la condivisione degli scopi istituzionali e il pagamento di una quota associativa; c) le attività organizzate dalla ASD sono rivolte agli associati o tesserati.

Da ultimo, pare utile evidenziare come sia opportuno non prevedere troppi adempimenti formali per il perfezionamento dell'iscrizione o del tesseramento. E' bene, per esempio, non prevedere clausole che subordinino il perfezionamento dell'ammissione alla ASD solo a seguito di apposita formale delibera del Consiglio Direttivo. Si rischia, infatti, che eventuali prestazioni fornite prima dell'apposita delibera di accettazione della domanda di iscrizione vengano considerate commerciali in quanto rivolte a soggetti non (ancora) associati o tesserati. Nello stesso tempo, è opportuno procedere con l'annotazione nell'elenco degli associati o con il perfezionamento del tesseramento prima di iniziare corsi, stages o altre attività in favore degli iscritti.

*già Presidente ODCEC Aosta e Presidente CONI Regionale Valle d'Aosta



VAI CON L'OPERA...! DI GIANLUCA TARTARO*

Voglio provare a fare un gioco.

Mettere insieme alcune parole (il cui significato, o acronimo, capiremo, forse, insieme, in seguito) cercando di generare un concetto di senso compiuto.

Per facilitarne la lettura (e, ad onor del vero, anche il mio ragionamento) inserirò nel corpo di questo mio alcune parole MAIUSCOLE vedremo insieme, poi, il perché.

Andiamo ad iniziare.

Mi perdonerete se, per esigenze di scrittura, la dissertazione iniziale sembrerà non disporre, talvolta, della doverosa consecutio.

Al termine, spero, otterremo il senso di tutto ciò; lo scopo della mia analisi.

"SI, esistono alcune note di Giuseppe VERDI talmente SONORE che sembrano emergere da un contenitore armonico, ad esempio una GIARA, talmente ben assonanti e cadenzate che rappresentano un ICONA dell'eleganza tipica del made in Italy. Le sue opere, si è scritto, sarebbero anche potute essere interpretate da una nostra grande artista contemporanea MONICA Vitti. Quest'ultima avrebbe saputo, viste le sue doti e la sua innata ecletticità, interpretare meglio di qualsiasi altro artista, o STAR anche statunitense, i melodrammi di verdiniana memoria. Così come saprebbe perfettamente interpretare la corrispondente femminile del famoso investigatore SERPICO.

L'incipit, l'INDEX, delle opere di Giuseppe Verdi è talmente elevato nella narrazione da non necessitare, anche ai meno avvezzi, di alcuna concentrata attenzione, di nessun RADAR mentale per comprenderne i contenuti più profondi.

Ascoltando le composizioni, si dice, è come se si disponesse di un TERZO SETTORE cerebrale al quale siamo naturalmente predisposti."

La domanda è spontanea: come mai questa strana dissertazione su Giuseppe Verdi, sulle sue opere, su una grande artista come Monica Vitti (mi si perdoni l'averla solo citata per un scopo così distante dall'Arte)?

Per comprendere la ragion vera di queste poche righe ci vengono in aiuto i nomi, decisamente fantasiosi, dei numerosi (solo alcuni, si badi) software in possesso del Fisco Italiano per tenere sotto scacco gli evasori.

Una sorta di "legenda" si rende, quindi, necessaria:

S.I.: Spesometro Integrato.

SO.NO.RE.: software che seleziona le persone fisiche non residenti che hanno collegamenti con l'Italia.

VER.DI.: software che analizza il rischio delle persone fisiche ai fini del Redditometro.

G.I.A.R.A.: software dedicato agli accertamenti parziali automatizzati.

I.Con.A.: software che contiene i dati relativi ai redditi parzialmente o totalmente non dichiarati nel 2009 (solo?) dalle persone fisiche con riguardo ad alcune categorie reddituali.

MONI.C.: software che monitora le compensazioni.

INDEX: software che mette a disposizione degli Uffici i redditi esteri prodotti da contribuenti residenti.

SERPICO: software che analizza i contribuenti da sottoporre a controllo.

RADAR: software che contiene informazioni relative a contribuenti che hanno dichiarato importi significativi dei componenti negativi di reddito (costi residuali).

TERZO SETTORE: software che effettua la mappatura dei soggetti appartenenti al mondo del no-profit